



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare
Prot. n. DCPST/A4/RS/4400

Roma, **22 NOV. 2007**

Alle DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO - LORO SEDI

OGGETTO: Avvio istruttorie ex art. 21 del D.Lgs.334/99.

Questo Dipartimento intende perseguire i principi di speditezza, razionalizzazione, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il "dovere di provvedere" e la "certezza dei tempi", peraltro rafforzati in un recente provvedimento proposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr.A.S.1859 già A.C.2161).

A tale proposito, si invita ad una attenta rilettura degli indirizzi formulati in materia con la nota dell'Ufficio Centrale Ispettivo Prot.n.UCI 559/4101 del 28 giugno 2005 e con la Lettera Circolare Prot.n.DCPST/A4/RS/2300 del 15 settembre 2005.

In relazione ad alcuni quesiti in merito all'avvio dei procedimenti per la valutazione del rapporto di sicurezza presentati dai gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.334/99, formulati anche in sede di riunione del Comitato CTR Seveso – Rischi Industriali, si chiarisce quanto di seguito riportato.

STABILIMENTI ESISTENTI

Ci si riferisce, in particolare, ad attività esistenti che hanno presentato il rapporto di sicurezza aggiornato nel 2005 o, nel caso di stabilimenti e depositi di esplosivi, nel 2006.

Per tali attività - come ricordato anche nella Lettera Circolare Prot.n. DCPST/A4/RS/3000 del 15 novembre 2005 - vanno applicati i commi 2 e 5-bis dell'art. 21 del D.Lgs.334/99, procedendo nei modi e nei termini ivi previsti e adottando tutte le misure ritenute necessarie a favorire il corretto e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa di competenza.

Pertanto, *il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza di uno stabilimento esistente, avvia l'istruttoria dandone comunicazione* – ai sensi della L.241/90 e s.m.i. - al gestore, al Comune, alla Provincia, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, alla Regione, al Comando Provinciale V.F., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare–



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Direzione Salvaguardia Ambientale, al Ministero dell'Interno – D.V.F.S.P.D.C. - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali, al responsabile del procedimento amministrativo, al coordinatore del gruppo di lavoro e ad ogni ulteriore soggetto ritenuto direttamente interessato al procedimento (es. Autorità Marittima, Autorità Portuale, Questura).

Nella nota di avvio, deve essere specificato:

- che il Comitato di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99 è l'amministrazione competente al procedimento;
- che i termini previsti per l'istruttoria sono quelli di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs.334/99;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria;
- che l'istruttoria comprende sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento, ai sensi dell'art.21, comma 5-bis del D.Lgs.334/99;
- che il gestore può partecipare all'istruttoria tecnica in conformità di quanto disposto dal comma 5 dello stesso art.21;
- che la Società dovrà effettuare il versamento che verrà stabilito dal decreto di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs.334/99;
- che, decorso inutilmente il termine del procedimento, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art.21-bis della L.1034/71 e s.m.i., può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini.

Risulta evidente come, trattandosi di attività a rischio di incidente rilevante che continuano ad esercire anche durante lo svolgimento delle istruttorie quinquennali, non possano essere giustificati ritardi che, contravvenendo ai principi di speditezza e razionalizzazione sopra richiamati, costituirebbero un elemento di criticità sia in caso di gestione ordinaria, sia, a maggior ragione, nel caso in cui dovessero verificarsi episodi incidentali.

STABILIMENTI NUOVI

Per quanto riguarda, invece, i nuovi stabilimenti e le modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio, va applicata la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza stabilita, nei modi e nei tempi, dai commi 3 e 5-bis dell'art.21 del D.Lgs.334/99.

In tali casi, *il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza*, fornendone comunicazione a tutti i soggetti sopra elencati e agguagliando alle informazioni di cui sopra l'invito:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

- al gestore di comunicare notizie sull'eventuale avvio della procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale e sull'esercizio della facoltà di predisposizione di una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione (cfr. art.10, comma 2, lettera c, e art.23, comma 2, del D.Lgs.334/99 e Lettera Circolare Prot.n.DCPST/A4/RS/1700 del 6 maggio 2007).
- alla Regione ed al Comune, peraltro rappresentati nell'ambito del Comitato, a fornire notizie, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alle informazioni sulle misure di sicurezza, all'accessibilità del rapporto di sicurezza e alla consultazione della popolazione, di cui agli artt.22 e 23 del D.Lgs.334/99 e s.m.i. (cfr. Lettere Circolari Prot.n.DCPST/A4/RS/450 del 2 febbraio 2007 e Prot.n.DCPST/A4/RS/2500 del 6 luglio 2007).

Quanto sopra, anche in vista del trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative nel settore dei rischi di incidente rilevante, al fine di favorire un coordinamento utile alla speditezza del procedimento di valutazione, senza trascurare gli aspetti relativi all'informazione ed alla pubblicità, sopra richiamati, determinanti per la realizzazione e la conduzione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

Si confida nell'attuazione di quanto indicato, al fine di rispondere alle legittime aspettative del mondo produttivo nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza della collettività.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)